



PROTOCOLLO DI AUTONOMIA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI



CAPO I - DEFINIZIONI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Protocollo si intende per:

- a) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- b) "Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob": il provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007, recante il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi d'investimento o di gestione collettiva del risparmio;
- c) "Nuovo Regolamento Intermediari": la delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, recante il Regolamento Intermediari;
- d) "Società": la SGR e la SICAV;
- e) "partecipante" o "investitore": il soggetto cui la Società presta il servizio di gestione collettiva;
- f) "cliente": il soggetto cui la Società presta le attività e i servizi di investimento;
- g) "società del gruppo": le società appartenenti al medesimo gruppo della Società;
- h) "gruppo": le società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dall'articolo 93 del TUF;
- i) "Associazione": l'Assogestioni - Associazione italiana dei gestori del risparmio;
- j) "società partecipanti": le società che detengono una partecipazione diretta o indiretta, che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla Società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 (dieci) per cento;
- k) "soggetto rilevante": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - soci che detengono una partecipazione diretta o indiretta, che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla Società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 (dieci) per cento;
 - componenti degli organi aziendali, dirigenti o promotori finanziari della Società;
 - dipendenti della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento da parte della medesima Società;
 - persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento;
- l) "deleghe operative": le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull'operatività ordinaria della Società, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla Società;



- m) “partecipazione rilevante”: ogni partecipazione superiore al 2 (due) per cento del capitale della società partecipata qualora quest'ultima sia una società quotata ovvero ogni partecipazione superiore al 10 (dieci) per cento in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati ai sensi dell'art. 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi;
- n) “parte correlata alla Società”: un soggetto che: (a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata della Società; (c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
- o) “dirigente con responsabilità strategiche”: il soggetto che ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa;
- p) “organo con funzione di supervisione strategica”: l'organo aziendale al quale – ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria – sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- q) “organo con funzione di gestione”: l'organo aziendale e i componenti di esso a cui – ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria – spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- r) “organo con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- s) “funzione di controllo di conformità”: la funzione di cui all'articolo 16 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob;
- t) “funzione di revisione interna”: la funzione di cui all'articolo 14 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob;
- u) “funzione di gestione del rischio”: la funzione di cui all'articolo 13 Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob;
- v) “esponente di rilievo di una società o ente”: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, i componenti dell'organo con funzione di gestione e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente;
- w) “rete” della società incaricata della revisione contabile della Società: la “rete” come definita all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;



- x) “stretti familiari di un soggetto”: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei rapporti con la società. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
- y) “convenzioni con parti correlate”: le convenzioni con parti correlate aventi ad oggetto lo svolgimento in favore dei patrimoni gestiti della funzione di banca depositaria, dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero dei servizi accessori previsti dal TUF, dei servizi di *property management, facility management, project management, agency, advisory*;
- z) “condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- aa) “*restricted list*”: l'elenco di strumenti finanziari per i quali la Società, ai fini della gestione dei conflitti d'interessi, decide autonomamente di imporre limitazioni all'attività d'investimento dei patrimoni gestiti;
- bb) “*watch list*”: l'elenco di strumenti finanziari che la Società, ai fini della gestione dei conflitti d'interessi, decide di monitorare in relazione all'operatività dei soggetti rilevanti;
- cc) “gestore”: il soggetto che, nell'ambito di un processo d'investimento, dà attuazione alle strategie e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti.



CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo si applica alle Società nella prestazione:
 - a) del servizio di gestione collettiva del risparmio;
 - b) della commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR da parte della SGR ovvero delle azioni di propria emissione effettuata dalla SICAV;
 - c) del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e dei servizi accessori, nonché dell'offerta fuori sede o a distanza degli stessi, da parte della SGR.

Art. 3 – Principi generali

1. Il presente Protocollo contiene raccomandazioni sulla politica di gestione dei conflitti d'interessi che le Società devono adottare ai sensi della disciplina vigente, con particolare riguardo all'obbligo per le stesse di:
 - a) identificare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi;
 - b) gestire i conflitti d'interessi identificati.
2. L'adesione al Protocollo è volontaria. La Società informa l'Associazione circa l'adesione al presente Protocollo con la relazione di cui all'articolo 6, comma 2, dello Statuto dell'Associazione che illustra: la decisione o meno di aderire, l'ampiezza dell'adesione, le sue modalità e le ragioni che hanno eventualmente consigliato di non seguire alcune o tutte le sue raccomandazioni. La mancata adesione alle raccomandazioni del presente Protocollo può dipendere, ad esempio, dalla soggezione al controllo di società rette da ordinamenti stranieri, dalla attività della Società, dalla struttura dell'azionariato.
3. L'Associazione monitora, con le forme e le modalità stabilite dall'articolo 6, commi 2 e 3, dello Statuto dell'Associazione, lo stato di applicazione del presente Protocollo da parte della Società.
4. La Società fornisce agli investitori ovvero ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio informazioni, anche in forma sintetica, sul Protocollo adottato, dando successiva comunicazione delle modifiche allo stesso eventualmente apportate.



CAPO III - IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Art. 4 - Criteri di identificazione dei conflitti d'interessi

1. La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse dei soci e la salvaguardia degli interessi dei partecipanti agli OICR dalla stessa istituiti o gestiti e dei suoi clienti.
2. La Società adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interessi che potrebbero sorgere:
 - a) tra la Società, i soggetti rilevanti o le società del gruppo e uno o più OICR gestiti;
 - b) tra la Società, i soggetti rilevanti o le società del gruppo e i clienti della Società;
 - c) tra i diversi OICR gestiti;
 - d) tra diversi clienti della Società;
 - e) tra uno o più OICR gestiti e uno o più portafogli gestiti su base individuale.
3. Ai fini dell'identificazione dei conflitti d'interessi di cui al paragrafo 2, la Società tiene conto dei servizi dalla stessa prestati nonché delle attività svolte da società del gruppo. La Società presta particolare attenzione all'ipotesi in cui la stessa Società o società del gruppo svolgano due o più delle seguenti attività:
 - a) gestione collettiva;
 - b) gestione di portafogli;
 - c) consulenza in materia di investimenti;
 - d) commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi;
 - e) ricerca in materia di investimenti;
 - f) negoziazione per conto proprio;
 - g) sottoscrizione e collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
4. Nell'individuare le situazioni di conflitto d'interessi la Società valuta almeno se, a seguito della prestazione dei servizi, la stessa Società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la Società:
 - a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese dell'OICR o a danno del cliente;
 - b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR nonché del servizio di investimento, un interesse distinto da quello dell'OICR o del cliente;
 - c) abbiano una utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di OICR o di clienti diversi dall'OICR o dal cliente interessato;
 - d) eseguano le medesima attività svolte per conto dell'OICR;
 - e) svolgano la medesima attività del cliente cui viene prestato il servizio d'investimento;
 - f) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori o dai clienti, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva o alla prestazione di servizi o attività d'investimento, sotto forma di denaro, beni o



servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio o l'attività.

5. Ai fini dell'identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui al presente Protocollo rilevano, nel caso di Società quotate, anche le operazioni con parti correlate ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile.

Art. 5 - Tipologie di conflitti d'interessi nell'attività di gestione dei patrimoni

1. La Società individua le situazioni di conflitto d'interessi almeno con riguardo:
 - a) alla selezione degli investimenti;
 - b) alla scelta delle controparti contrattuali;
 - c) all'esercizio del diritto di voto.

Art. 5.1- Selezione degli investimenti

1. Nell'attività di selezione degli investimenti si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:
 - a) investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società del gruppo o da società partecipanti;
 - b) acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla Società o da altre Società del gruppo o partecipanti, anche di diritto estero;
 - c) investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano società del gruppo o società partecipanti;
 - d) investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società del gruppo o una società partecipante abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una società del gruppo o in una società partecipante;
 - e) investimento in strumenti finanziari per i quali una società del gruppo o una società partecipante svolge il ruolo di operatore specialista;
 - f) investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società del gruppo ovvero da società partecipanti;
 - g) investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite da società del gruppo o da società partecipanti, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società del gruppo o alla società partecipante che ha erogato il credito;
 - h) investimento in strumenti finanziari emessi da società alla quale è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquisiti da fondi immobiliari, ovvero da una società incaricata di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti in fondi immobiliari rispetto alla politica di gestione e all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo;
 - i) vendita o locazione, acquisto o conferimento di ogni altro bene o diritto a o da o per il tramite di, una società del gruppo, suoi soci ovvero società finanziate o garantite da società del gruppo o da società partecipante, qualora dall'esito della vendita o del conferimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società del gruppo o da società partecipante che ha erogato il credito;



- j) concessione di finanziamenti da parte di società del gruppo o da una società partecipante in favore degli OICR gestiti dalla Società;
 - k) investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative;
 - l) acquisto di beni da soggetti rilevanti;
 - m) operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società.
2. Ai fini della identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui al paragrafo 1, la Società acquisisce con diligenza le informazioni necessarie, utilizzando tutte le informazioni di cui dispone in ragione dei servizi e delle attività dalla stessa prestatati, comprese le informazioni rese pubbliche o comunicate da società del gruppo o partecipanti.

Art. 5.2 - Scelta delle controparti contrattuali

1. Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:
- a) impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del gruppo o a società partecipanti per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. banca depositaria, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, *property management*, *facility management*, *project management*, *agency*, *advisory* ecc.);
 - b) utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla Società servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti; ricerca);
 - c) affidamento agli esperti indipendenti, ovvero a dipendenti o dirigenti di questi ultimi, con riferimento ad un medesimo fondo, di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione degli immobili (es. di *property management*, *facility management*, *project management*, *agency*, *advisory*);
 - d) esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da una società partecipata in misura rilevante da una società del gruppo o da una società partecipante;
 - e) esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestatati.

Art. 5.3 - Esercizio del diritto di voto

1. Si considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del gruppo o da società con le quali la Società, i suoi soci rilevanti o le società del gruppo intrattengono rapporti di natura strategica.

Art. 6 – Altre tipologie di conflitti d'interessi nelle attività prestate dalla Società

1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti si considerano situazioni di conflitto d'interessi almeno le raccomandazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati all'articolo 5.1, del presente Protocollo.

2. Nella prestazione dell'attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR si considera situazione di conflitto d'interessi la commercializzazione congiunta di OICR propri, ivi inclusi gli OICR di gruppo, e di OICR di terzi.



CAPO IV - GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

Art. 7 - Criteri di individuazione delle misure organizzative e procedure per la gestione dei conflitti d'interessi

1. La Società adotta misure organizzative e procedure per gestire i conflitti d'interessi identificati ai sensi del presente Protocollo.
2. Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi devono, in particolare:
 - a) essere idonee ad evitare che:
 - i. il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi;
 - ii. i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
 - b) essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società e del gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati;
 - c) garantire che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza proporzionato alle dimensioni e alle attività della Società e del gruppo cui essa appartiene e adeguato all'entità del rischio che gli interessi dell'OICR e dei clienti siano danneggiati.
3. La Società, al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti, adotta laddove appropriato, misure e procedure volte a:
 - a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti anche di società del gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR e di uno o più clienti;
 - b) garantire la vigilanza dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR e di clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con gli OICR e i clienti;
 - c) eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi;
 - d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi e attività d'investimento;
 - e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.
4. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive



necessarie e appropriate a tal fine.

Art. 8 - Misure organizzative per la gestione dei conflitti d'interessi

Art. 8.1 - Organi e funzioni aziendali competenti

1. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza - specie nel caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a entità del gruppo - assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.
2. L'organo con funzione di gestione attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dall'organo con funzione di supervisione strategica e ne cura costantemente l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.
3. L'organo con funzione di controllo rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comunica dette irregolarità e violazioni all'organo con funzione di supervisione strategica affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.
4. La funzione di controllo di conformità (*compliance*) controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti d'interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze. Essa inoltre fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione.
5. La funzione di gestione dei rischi cura la misurazione dei rischi - inclusi quelli di mercato - sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne - da inserire nella nostra procedura..
6. La funzione di revisione interna verifica l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della Società. Essa inoltre formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l'osservanza.

Art. 8.2 Consiglieri indipendenti

1. La Società assicura che nel proprio organo con funzione di supervisione strategica sia presente un numero di consiglieri indipendenti significativo rispetto alle dimensioni dell'organo e all'operatività della Società.
2. I consiglieri indipendenti conservano requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.
3. Ove nell'organo di supervisione strategica della Società siano presenti comitati specializzati (controllo interno, di *compliance*, di remunerazione), questi sono presieduti da un consigliere indipendente e sono composti in maggioranza da consiglieri indipendenti.



4. Si considerano indipendenti i consiglieri che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.
5. L'organo con funzione di supervisione strategica valuta l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un consigliere non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative né esaustive:
 - a) se è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Società almeno pari al 10 per cento o è in grado di esercitare su di essa una influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
 - b) se è esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
 - c) se è o è stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della Società o di una società o ente del gruppo;
 - d) se è o è stato nei precedenti tre esercizi componente (non indipendente) dell'organo con funzione di supervisione strategica o di una società o ente del gruppo;
 - e) se ha o ha avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente a mezzo di società di cui sia componente dell'organo con funzione di gestione o socio rilevante, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società o con una società o ente del gruppo;
 - f) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società del gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di componente dell'organo di supervisione strategica della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati ai risultati aziendali, anche a base azionaria;
 - g) se è stato componente (non indipendente) dell'organo con funzione di supervisione strategica della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - h) se riveste la carica di componente dell'organo con funzione di gestione in un'altra società nella quale un componente dell'organo con funzione di gestione della Società sia componente del medesimo organo;
 - i) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
 - j) se è uno stretto familiare di un soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
6. L'indipendenza dei consiglieri è periodicamente verificata dall'organo con funzione di supervisione strategica. A tal fine, i consiglieri indipendenti trasmettono all'organo con funzione di supervisione strategica una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 4 e forniscono al medesimo organo tutte le informazioni necessarie per valutare in modo completo e adeguato l'indipendenza del consigliere. I consiglieri indipendenti comunicano tempestivamente all'organo con funzione di supervisione strategica l'eventuale perdita dei predetti requisiti.
7. La Società rende trasparenti, nella forma previamente stabilita dall'organo con funzione di supervisione strategica: generalità, numero e attribuzioni dei consiglieri



indipendenti, in modo distinto rispetto agli altri componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica.

8. La Società, per almeno due anni dalla cessazione della carica dei consiglieri indipendenti, non intrattiene con costoro significativi rapporti di lavoro, professionali o di affari.
9. I consiglieri indipendenti presentano, ove e quando ritenuto opportuno, proposte all'organo con funzione di supervisione strategica per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione. I consiglieri indipendenti esprimono un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dall'organo con funzione di supervisione strategica nonché sulle materie loro assegnate dal presente Protocollo.
10. I pareri di cui al paragrafo precedente sono resi da un comitato interno all'organo di supervisione strategica, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre consiglieri indipendenti, il parere è reso dai consiglieri indipendenti in carica.
11. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo successivo, i pareri resi dai consiglieri indipendenti sono motivati e non hanno carattere vincolante, ma obbligano l'organo con funzione di supervisione strategica a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa. Al comitato di cui al paragrafo 10 o, qualora non vi siano almeno tre consiglieri indipendenti, ai consiglieri in carica, sono tempestivamente fornite le informazioni necessarie per esprimere il parere.
12. In caso di parere negativo o condizionato dei consiglieri indipendenti in ordine alla stipulazione di convenzioni con parti correlate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera y), del presente Protocollo, le procedure della Società prevedono che sia richiesto un parere preventivo anche dell'organo con funzione di controllo. La Società dà trasparenza agli investitori/clienti – con cadenza almeno annuale e nella forma previamente stabilita dall'organo con funzione di supervisione strategica – degli elementi essenziali delle convenzioni con parti correlate stipulate nonostante l'avviso contrario dei consiglieri indipendenti e dell'organo con funzione di controllo, avendo particolare riguardo alla natura della controparte, all'oggetto e al corrispettivo.
13. Le procedure della Società possono individuare criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le raccomandazioni di cui ai paragrafi 11 e 12. Le procedure della Società possono altresì escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle raccomandazioni di cui ai paragrafi 11 e 12 le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
14. I consiglieri indipendenti possono proporre all'organo con funzione di supervisione strategica di avvalersi, a spese della Società ed entro un congruo limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio dall'organo con funzione di supervisione strategica, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la Società e le società controllanti e le società a queste collegate ovvero con i consiglieri indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali i consiglieri indipendenti siano privi di specifica competenza professionale.



Art. 8.3 - Cumulo di funzioni

1. Al fine di assicurare autonomia operativa e indipendenza decisionale alla Società:

- a) i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica e di quello con funzione di gestione, nonché il direttore generale e i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società del gruppo (diverse dalle SGR) che svolgono l'attività di distribuzione di quote o azioni di OICR della Società nonché nelle società del gruppo che prestano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di banca depositaria, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal TUF o i servizi di *property management, facility management, project management, agency, advisory* o che erogano in favore dei patrimoni gestiti finanziamenti, le seguenti funzioni:
- componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, componente dell'organo con funzione di gestione, direttore generale;
 - dirigente con deleghe operative attinenti le attività e i servizi sopra indicati.

Analogo limite si applica nei confronti delle banche depositarie degli OICR gestiti anche se non appartenenti al gruppo della Società;

- b) il presidente (munito di deleghe) dell'organo con funzione di supervisione strategica, i componenti dell'organo con funzione di gestione, il direttore generale nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni:
- presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, componente dell'organo con funzione di gestione, direttore generale;
 - dirigente con deleghe operative.

2. Il limite di cui al comma 1, lettera b) non si applica alla Società, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione, nonché alle società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione di fondi di "*private equity*" o di fondi immobiliari eventualmente svolta dalla Società, laddove la presenza nell'organo con funzione di supervisione strategica costituisca un'adequata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato.

Art. 9 - Procedure per la gestione dei conflitti d'interessi

Art. 9.1 - Selezione degli investimenti

1. L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti nelle quali sia ravvisabile un conflitto d'interessi.
2. La delibera di cui al paragrafo 1 stabilisce altresì le procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.
3. L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, valuta l'adozione di restricted lists e watch lists.



4. Ai consiglieri indipendenti devono essere fornite, in occasione delle riunioni dell'organo con funzione di supervisione strategica e con congruo anticipo, le informazioni per valutare in modo completo e analitico il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale concernente le scelte d'investimento.

Art. 9.2 - Scelta delle controparti contrattuali

1. L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, determina con delibera i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.
2. L'organo con funzione di supervisione strategica vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei partecipanti agli OICR e dei clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti. In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei consiglieri indipendenti:
 - a) valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte;
 - b) verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o standard per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società;
 - c) verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla Società a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva e degli altri servizi e attività di investimento.
3. L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, verifica che i contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del gruppo siano formulati in modo da salvaguardare l'autonomia della Società e da garantire il rispetto dell'interesse dei partecipanti agli OICR e dei suoi clienti.

Art. 9.3 - Esercizio del diritto di voto

1. La Società esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti.
2. L'organo con funzione di supervisione strategica adotta, ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, una strategia per l'esercizio del diritto di voto in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob e coerentemente con le Linee Guida dell'Associazione in tema di "Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti".
3. La Società non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti. Resta ferma la possibilità per la Società di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali nelle controllanti in questione.
4. La Società non può delegare a società del gruppo o a esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti, salvo che si tratti di altra società di gestione. In ogni caso la Società cura che l'esercizio del diritto di voto



da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti.

5. La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata quando eserciti il voto una società del gruppo o società partecipanti.
6. La Società dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto ad esse spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dall'organo con funzione di supervisione strategica (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet della Società o presso la relativa sede).
7. I consiglieri indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza del patrimoni gestiti.

Art. 9.4 - Criteri di remunerazione

1. L'organo con funzione di supervisione strategica assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo.
2. I consiglieri indipendenti o, ove presente il comitato remunerazione, esprimono un parere sui criteri adottati per la remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di gestione, del direttore generale, dei dirigenti con deleghe operative e dei gestori.

Art. 10 - Altre misure e procedure per la gestione dei conflitti d'interessi

1. L'organo con funzione di supervisione strategica verifica e l'organo con funzione di gestione cura l'adeguatezza e l'efficacia di misure organizzative - formalizzate in appositi codici e regole deontologiche interne - volte a disciplinare i comportamenti dei soggetti rilevanti anche con riguardo alle operazioni in conflitto d'interessi.
2. L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, valuta l'adozione di:
 - a) barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a conflitti d'interessi;
 - b) barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.

Art. 11 - Conflitti d'interessi non neutralizzabili

1. Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta all'organo con funzione di supervisione strategica al fine di adottare, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, le deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.
2. Quando, nella prestazione delle attività e dei servizi d'investimento, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il



rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Società informa chiaramente i clienti della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. Detta informativa:

- a) è fornita su supporto duraturo prima di agire per conto dei clienti e, ove ritenuto necessario a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei clienti, in fase successiva mediante specifiche modalità informative definite di volta in volta dalla Società;
 - b) presenta un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.
3. La valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dei consiglieri indipendenti.

Art. 12- Registro dei conflitti d'interessi

1. L'organo con funzione di supervisione strategica affida alla funzione di controllo di conformità (*compliance*) il compito di istituire e aggiornare periodicamente un registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d'interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR ovvero di uno o più clienti.
2. Il registro identifica le tipologie di conflitti d'interessi secondo l'ordine con il quale in concreto sorgono o possono sorgere in relazione ai flussi informativi ricevuti e all'operatività che la Società intende porre in essere.
3. La funzione di conformità (*compliance*) provvede a riferire, nell'ambito della relazione agli organi aziendali prevista dall'art. 16 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - CONSOB, e in ogni caso ogniqualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d'interessi.

Art. 13 - Verifica e aggiornamento

1. L'organo con funzione di supervisione strategica procede alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto d'interessi identificate con periodicità almeno annuale e anche quando:
 - a) la struttura della Società o del gruppo muta in modo significativo;
 - b) la Società avvia nuove attività.
2. Ai fini di cui al paragrafo che precede l'organo con funzione di gestione predispone adeguati flussi informativi tra gli organi e le funzioni aziendali, i soggetti rilevanti e le società del gruppo.
3. La funzione di *compliance* controlla regolarmente l'efficacia delle misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti d'interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.
4. L'organo con funzione di supervisione strategica riesamina le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti d'interessi.



DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente Protocollo sostituisce il “Protocollo di autonomia per le società di gestione del risparmio”.
2. Le Società informano l’Associazione circa l’adesione al presente Protocollo inviando la relazione di cui all’articolo 6, comma 2 dello Statuto dell’Associazione, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2011.